ASLSulcis
Azienda socio-sanitaria locale

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI CARBONIA
E IL MMG DOTTOR ANTONIO FRONGIA
PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELL'AMBULATORIO DI VILLAPERUCCIO

PREMESSO CHE:

- la ASL SULCIS ha previsto la possibilità di concedere in uso gli ambulatori aziendali ai PLS MMG che ne facciano richiesta;
- che la scarsa densità della popolazione afferente al Distretto di comporta che lo stesso MMG, al fine di permettere un agevole accesso dell'utenza alle cure primarie, presti servizio presso ambulatori siti in diversi Comuni;
- si ritiene opportuno formalizzare un accordo che, ai sensi dei vigenti AA.CC.NN e AA.II.RR, agevoli l'esercizio dell'attività di assistenza primaria per i PLS MMG operanti presso l'ambito territoriale n. 1.5 (Villaperuccio);

TRA

L'ASL SULCIS – con sede in via Dalmazia Carbonia, nella persona del Direttore del Distretto di Carbonia, il Dottor Aldo Atzori, c.f. TZRLDA63D20E281G, nato a Iglesias il 20/04/1963;

E

il **Medico** Medicina Generale a tempo indeterminato Dottor Antonio FRONGIA, c.f. FRNNTN67P03B354O, nato a Cagliari il 03/09/1967 e residente a Iglesias, via F. Baracca n.13,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

L'ASL SULCIS accorda la concessione d'uso al Dott. Antonio FRONGIA, Medico Medicina Generale non associato, con incarico a tempo indeterminato e operante nell'ambito 1.5 Distretto Socio Sanitario di Carbonia, dell'ambulatorio ubicato Villaperuccio, per l'esercizio dell'attività di Medico Medicina Generale a favore degli assistiti in carico nel comune di Villaperuccio.

Tale accordo non costituisce contratto di affitto.

Articolo 2 - Esecuzione del servizio

Il MMG si impegna ad erogare la propria attività assistenziale all'interno della struttura dell'ambulatorio di Villaperuccio, con decorrenza dal 01 febbraio 2022 garantendo l'apertura dell'ambulatorio medico agli assistiti secondo i seguenti giorni e orari minimi:

Mercoledi dalle ore 9:00 alle ore 11:00

Ogni eventuale variazione dell'orario stabilito dovrà essere tempestivamente comunicata al Direttore del Distretto di Carbonia.

L'Azienda si riserva in ogni momento di variare, in base a diverse esigenze organizzative, l'orario sopracitato.

Articolo 3 – Aspetti organizzativi

L'Azienda e il MMG si impegnano ad avviare la nascita e l'implementazione della collaborazione tra i vari servizi sanitari e sociosanitari in favore degli utenti del Comune di Villaperuccio, col fine di favorire il mantenimento della salute ed il benessere psicofisico e sociale e l'impegno di incentivare l'attivazione di programmi partecipati di intervento, privilegiando la medicina di iniziativa ed il crescente coinvolgimento dei MMG e PLS. L'Azienda e il MMG si impegnano, inoltre, ad ampliare l'offerta sanitaria e a migliorare il sistema dei servizi alla comunità.

Articolo 4 – Locali ed attrezzature

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione del MMG il locale di cui all'art. 1, comprensivo degli arredamenti in esso contenuti, del servizio di pulizia dei locali unitamente allo smaltimento dei rifiuti speciali, fermo restando la partecipazione alle spese secondo quanto stabilito nel successivo art. 5. Il MMG si obbliga a conservare e custodire il locale in disponibilità con la diligenza del buon padre di famiglia e a non servirsene che per l'uso sopra specificato.

Sono a totale carico del MMG le spese inerenti il proprio traffico telefonico di telefonia fissa, la dotazione delle apparecchiature hardware e l'acquisto e la gestione dei software per lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo.

Articolo 5 - Parte economica

Il costo a carico del MMG dell'utilizzo dei locali così come sopra specificato, nonché dei canoni previsti per l'uso delle strutture e arredi di proprietà dell'Azienda, dal servizio di pulizie, dello smaltimento dei rifiuti speciali e delle utenze vengono quantificati in € 1,70 per carico di assistiti sotto i 500 pazienti e € 1,50 per carico di assistiti da 501 in poi;

Gli importi indicati sono suscettibili di adeguamento nella misura corrispondente all'eventuale variazione dei valori previsti dagli accordi collettivi nazionali ed integrativi regionali.

Il recupero da parte dell'Azienda delle somme dovute dal MMG sarà effettuato con le competenze del mese di Marzo e Settembre e farà riferimento al semestre precedente. Le somme dovute dovranno essere recuperate entro il limite

massimo del 50% dei compensi lordi erogati al MMG dalla Asl per il mese di riferimento (Marzo o Settembre), e fino al conguaglio nel mese successivo.

Gli importi dovuti verranno calcolati esclusivamente sul numero di assistiti in carico al MMG nel Comune di Villaperuccio e saranno oggetto di ricognizione all'inizio di ciascun anno e nel semestre successivo.

Articolo 6 - Durata e risoluzione della convenzione

Il presente accordo ha validità annuale dalla data di sottoscrizione senza tacito rinnovo.

Il presente accordo può essere revocato in ogni momento, anche su decisione unilaterale dell'Azienda, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, in caso di inadempienza che comportino grave pregiudizio all'attività assistenziale.

Articolo 7 – Sistema dei controlli

Le parti si impegnano ad effettuare le opportune verifiche sulla corretta esecuzione dei contenuti della presente convenzione, al fine di apportare eventuali correttivi ritenuti opportuni per assicurare la rispondenza dell'accordo alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza/efficacia della loro gestione.

Articolo 8 - Foro competente

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto tra le parti.

Trascorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale rappresentante dell'Azienda o da un suo delegato, dal Direttore del Distretto Sociosanitario di Carbonia, da un suo delegato e da un rappresentante estraneo alla controversia.

Qualora si dovesse ricorrere in giudizio, competente per la risoluzione delle controversie tra le parti è il Foro di Cagliari.

Articolo 9 - Norma finale

E' fatto obbligo ai contraenti di individuare quale sede operativa l'Ambulatorio di Villaperuccio.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è composta da n. 3 pagine, n. 3 fogli e n. 9 articoli.

Carbonia, li 04/02/2022

Il Direttore di Distretto di Carbonia

Dottor Aldo Atzori

Il Medico Medicina Generale

Dott. Antonio Frongia